

Disegno di legge n. 345 del 22.09.06 (cofirmatario)

**Norme per la gestione dei rifiuti nei comuni della Regione siciliana nelle more di una disciplina organica della materia**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si intende regolamentare la gestione dei rifiuti nei comuni della Regione siciliana nell'attuale fase dello stato di emergenza, nelle more di una ridefinizione organica della materia che tenga conto delle definitive determinazioni in ordine alla problematica ed al contenzioso sui termovalorizzatori ed in genere sul piano regionale rifiuti.

Ancora non si comprendono le ragioni per le quali si sia consentita l'attivazione degli Ato ed il passaggio dalla Tarsu alla tariffa, in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, con buona parte dei consigli comunali che non hanno approvato i piani d'ambito e le tariffe nell'esercizio dei poteri istituzionali inderogabili e quando l'hanno fatto ciò è avvenuto dopo che è stata bandita la gara per la gestione del servizio e, quindi, risultavano già assunte le relative obbligazioni.

I cittadini stanno reagendo costituendosi in comitati e sollecitando le istituzioni e gli organi competenti perché vengano posti in essere i necessari rimedi rispetto all'imprevisto, ingiusto ed insostenibile aumento dei costi, dovuto, tra l'altro, al numero sproorzionato degli ATO e dei relativi consigli d'amministrazione, privi di qualsiasi esperienza e professionalità in materia, al deficit di raccolta differenziata, all'assenza delle stazioni di trasferta, degli impianti di termovalorizzazione, degli impianti di selezione e degli impianti per la produzione di compost.

In attesa di una disciplina organica volta ad adottare adeguati interventi correttivi, che dia piena ed effettiva attuazione alla legge Ronchi, con il relativo miglioramento del servizio e senza aggravio di costi, che passi dalla modifica dell'attuale assetto organizzativo e gestionale nel settore dei rifiuti, attraverso un nuovo piano regionale rifiuti che metta assieme il rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, la sicurezza, l'efficienza e l'economicità di gestione, con il presente disegno di legge s'intende ripristinare la Tarsu abolendo la tariffa, almeno fino a quando non sarà totalmente operativo il nuovo piano regionale rifiuti e riaffidare la gestione del servizio ai comuni mediante la facoltà di consorziarsi, così com'è già avvenuto nelle altre regioni italiane.

In relazione alla delicatezza ed all'importanza degli obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge si chiede sin d'ora una corsia privilegiata e d'urgenza per il relativo iter parlamentare sia nelle commissioni di merito che in Aula.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.  
Finalità

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare, in conformità ai principi del diritto comunitario, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio', la gestione e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalità ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici, nelle more della redazione ed attuazione di un nuovo piano regionale rifiuti.

Art. 2.  
Regime transitorio

1. Nelle more della redazione ed attuazione di un nuovo piano regionale rifiuti vengono aboliti gli ATO ed i comuni provvedono ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 5, ed i consorzi così costituiti subentrano agli ATO attualmente in funzione.

Art. 3.  
Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia siciliana.

2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più sub-ambiti, così come individuati dall'assemblea provinciale dei sindaci all'uopo convocata dal presidente della provincia nel termine di 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato dei rifiuti urbani.

3. I comuni ricompresi nei sub-ambiti facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4.  
Servizi di sub-ambito e di ambito

1. Nei sub-ambiti sono svolti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

a) realizzazione e gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio

---

della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, della raccolta e del trasporto;

c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

a) realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero;

b) smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche.

#### Art. 5.

##### Organizzazione delle attività di sub-ambito

1. I comuni appartenenti allo stesso sub-ambito assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 4, comma 1, di raccolta e trasporto, di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata e dei conferimenti separati e di gestione del trasporto e del conferimento agli impianti tecnologici, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, denominati Consorzi di sub-ambito'.

2. Lo schema di convenzione per il consorzio obbligatorio a livello di sub-ambito e lo schema del relativo statuto sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni sono tenuti a consorziarsi, adottando la convenzione e lo statuto entro 2 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dello schema tipo di convenzione e statuto.

4. Le province, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, coordinano il consorzio obbligatorio di cui al comma 1.

5. Il consorzio di sub-ambito provvede al governo ed al coordinamento per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo le modalità previste dalla convenzione.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consorzio si avvale degli uffici tecnici ed amministrativi dei comuni aderenti al sub-ambito, messi a disposizione a tale fine.

7. In seguito alla stipulazione della convenzione il Consorzio svolge le funzioni di governo per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al sub-ambito secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.

8. L'attività di gestione operativa dei servizi di competenza del Consorzio è svolta nelle forme previste dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

9. Gli organi del Consorzio sono:

a) l'assemblea composta dai sindaci, o assessori

---

delegati, dei comuni ricadenti nel medesimo sub-ambito;

b) il consiglio di amministrazione, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea;

c) il presidente;

d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa a livello di sub-ambito;

10. La rappresentanza in seno all'Assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti ai sub-ambito, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.

11. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo Statuto di cui al comma 2.

12. Il consorzio redige ed approva, entro 90 giorni dalla costituzione, il programma pluriennale degli interventi, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune al fine del raggiungimento per l'intero bacino delle percentuali previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal programma provinciale.

13. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale.

14. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali di concerto con il Presidente della Regione nomina un commissario che provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui al comma 2.

15. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.

#### Art. 6

##### Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale

1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i Consorzi di sub-ambito.

2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei Consorzi appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale, mediante un tavolo politico composto da membri nominati dall'Assemblea provinciale dei sindaci nonché dai funzionari responsabili dei consorzi di sub-ambito.

---

3. Entro tre mesi dalla loro costituzione, i Consorzi di sub-ambito sono tenuti ad adottare la convenzione al fine di:

a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei programmi provinciali;

b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o alla individuazione dei soggetti cui affidare la realizzazione;

c) provvedere ad individuare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da applicare a livello di ambito territoriale ottimale e, nelle more, individuare le modalità per ritornare alla Tarsu, almeno fino al 2008, così come consentito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo sub-ato le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte dal Consorzio.

5. L'attività di gestione operativa di cui all'articolo 4, comma 2, è assicurata dai Consorzi in cui sono localizzati gli impianti nelle forme previste all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3 il tavolo provinciale, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.

7. Nel caso di inerzia dei consorzi tra di loro convenzionati ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 3, il tavolo provinciale, previa diffida, provvede direttamente anche tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti.

#### Art. 7.

Termini, modalità di adeguamento e norme transitorie

1. Nelle more del consorzio obbligatorio dei comuni il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 4, spetta agli ATO, che resteranno in carica sino alla data del consorzio.

#### Art. 8

Abrogazione di norme regionali

1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

#### Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

---

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---